Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

CH-3003 Berna, USTRA

Agli Uffici cantonali della circolazione

Vs. rif.:
Ns. rif.: R331-0489
Berna, 15 agosto 2018

Istruzioni concernenti il blocco all'immatricolazione di diversi modelli di veicoli del marchio Porsche con motore diesel manomesso

Gentili signore e signori,

la Motorizzazione civile tedesca (KBA) ha informato le autorità di omologazione europee dell'esistenza di altri modelli di veicoli con motore diesel dotati di dispositivi illegali per il controllo del sistema antinquinamento e ritenuti pertanto non conformi alle prescrizioni. La KBA distingue tra modelli per cui sono già stati emanati provvedimenti per la rimessa a norma e modelli per cui non sono ancora previste soluzioni in merito. In riferimento a questi ultimi il Ministero federale tedesco dei trasporti e dell'infrastruttura digitale (BMVI) ha decretato un blocco delle immatricolazioni rivolto alle autorità competenti sul proprio territorio nazionale.

Secondo la legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), in Svizzera i veicoli possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato (art. 12 cpv. 2) e la licenza di circolazione è rilasciata soltanto se il veicolo è conforme alle prescrizioni (art. 11 cpv. 1). Di conseguenza, anche in Svizzera deve essere vietata la nuova immatricolazione dei veicoli manomessi. A tale scopo emaniamo le istruzioni in oggetto che prescrivono la sospensione della prima immatricolazione dei modelli interessati. Le vetture potranno essere riammesse alla circolazione soltanto una volta ripristinata la conformità alle norme previa approvazione degli interventi opportuni da parte dell'ente che ha rilasciato l'omologazione parziale dei sistemi antinquinamento. Non essendo in grado di dire quando ciò avrà luogo, vi informeremo non appena disporremo di informazioni al riguardo.

Il provvedimento si applica a tutti i veicoli indicati nella direttiva che siano stati importati successivamente alla sua entrata in vigore e debbano essere immatricolati per la prima volta in Svizzera.

Ufficio federale delle strade USTRA
CH-3003 Berna
Tel. +41 58 462 94 11, fax +41 58 463 23 03
info@astra.admin.ch
www.astra.admin.ch

Invitiamo pertanto cortesemente le autorità competenti per la circolazione stradale a dare attuazione a quanto disposto nel documento allegato.

Distinti saluti

Ufficio federale delle strade

Jürg Röthlisberger
Direttore

Allegato:

- Istruzioni

Copia a:

- Titolari delle omologazioni ordinarie e parallele interessate

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA

La Confederazione svizzera, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale delle strade, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen,

visti gli articoli 45 capoverso 1 dell'ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511) e 150 capoverso 6 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC, RS 741.51), emana le seguenti

Istruzioni dell'15 agosto 2018 concernenti il blocco all'immatricolazione di diversi modelli di veicoli del marchio Porsche

1. Campo di applicazione

   Le presenti istruzioni si applicano ai seguenti veicoli del marchio Porsche, importati dal 17 agosto 2018 (data di sdoganamento su modulo 13.20) e destinati a essere immatricolati in Svizzera per la prima volta:

   - Porsche, modello Cayenne S diesel
     codice motore CUD, 4.2 litri V8 TDI, da 283 kW, Euro 6
     numero di omologazione UE: e13*2007/46*1085*13-19
   - Porsche, modello Cayenne S diesel
     codice motore CUD, 4.2 litri V8 TDI, da 283 kW, Euro 6
     numero di omologazione UE: e13*2007/46*1106*13-18
   - Porsche, modello Macan S diesel
     codice motore CTB, 3.0 litri V6 TDI, da 155/184/190 kW, Euro 6
     numero di omologazione UE: e13*2007/46*1164*02-08
   - Porsche, modello Macan S diesel
     codice motore CTB, 3.0 litri V6 TDI, da 155/184/190 kW, Euro 6
     numero di omologazione UE: e13*2007/46*1165*02-08

     con le relative schede tecniche:

     1PF5 71, 72,
     1PF6 22, 26,
     1XH4 14, 1XH5 28, 1XH6 13, 1XH6 68, 1XH7 87, 1XH9 25,
     1XJ1 89, 1XJ2 03, 1XJ3 70, 1XJ3 83, 1XJ5 36, 1XJ5 84, 1XJ8 57,
     1XK4 19, 1XK5 96, 1XK7 62, 1XK8 39,
     1XL1 45, 1XL7 72, 1XL9 89,
     1XM2 48, 1XM2 57, 1XM3 29, 1XM4 10,
     1XN1 21, 1XN2 23, 1XN2 91, 1XN4 10, 1XN7 30,
     1XP3 43, 1XP3 73, 1XP8 13,
     1XQ6 32,
     1XR2 80.

2. Disposizioni

A partire da subito i modelli di veicoli di cui al punto 1 non possono più essere immatricolati per la prima volta, motivo per cui l'USTRA stabilisce il blocco immediato delle relative schede tecniche.

La prima immatricolazione dei veicoli interessati sarà di nuovo consentita dopo la comprovata regolarizzazione mediante gli interventi approvati dalla Motorizzazione civile tedesca (KBA) per ciascun modello. Tale condizione si applica nei seguenti casi:

- immatricolazione ordinaria (art. 74 cpv. 1 lett. a OAC);
- immatricolazione come veicolo di riserva (art. 9 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli, OAV; RS 741.31);
- autorizzazione provvisoria di circolazione prima dell'immatricolazione ordinaria (art. 10*b* OAV);
- immatricolazione provvisoria (art. 17 OAV).

Sono esclusi dal divieto l'utilizzo di veicoli con licenze di circolazione collettive (art. 24 OAV) e il rilascio di licenze temporanee (art. 24*a* OAV) nonché i veicoli sdoganati dalle autorità di frontiera come masserizie di trasloco, beni dotali od oggetti ereditati.

3. Certificazione

L'avvenuta attuazione delle misure previste, con conseguente messa a norma del veicolo, deve essere attestata mediante:

- rilascio di un documento ufficiale in cui l'azienda incaricata certifichi di aver eseguito gli interventi approvati dalla KBA per il rispettivo modello secondo le prescrizioni del costruttore e contenente almeno le seguenti informazioni:
  - numero di telaio (numero VIN)
  - marca e modello
  - numero di richiamo ufficiale
  - luogo e data della regolarizzazione
  - firma del responsabile della regolarizzazione
  - timbro dell'azienda che l'ha eseguita

4. Esecuzione

I Cantoni sono tenuti ad applicare le presenti istruzioni nei limiti delle loro competenze.

5. Entrata in vigore

Le istruzioni entrano in vigore l'15 agosto 2018.

Ufficio federale delle strade

Jürg Röthlisberger
Direttore